

III Conferenza Nazionale sulla Regolazione dei Servizi Idrici

Audizione dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti

Nel cogliere l'occasione per ringraziare AEEGSI per l'opportunità offerta alle Autorità d'Ambito territoriali di esprimere proprie valutazioni nel contesto della conferenza nazionale, ATERSIR intende sfruttare questo spazio per fornire un contributo di carattere principalmente operativo suggerendo alcuni spunti ed tematiche meritevoli di una specifica attenzione da parte dell'Autorità Nazionale.

PROBLEMA DELLA GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE.

E' stato molto apprezzata la posizione assunta dall'Autorità Nazionale con la delibera 643/2013 che già nell'art.1 dell'allegato A ha incluso nel servizio idrico integrato "le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), incluse la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali"; Meno condivisibile è apparsa l'immediata successiva precisazione che pare avere distinto ai fini della individuazione dei corrispettivi le attività già facenti parte del servizio idrico regolato alla data di pubblicazione del provvedimento regolatorio (che parrebbero salvaguardate dal punto di vista del riconoscimento di una componente tariffaria del SII) da quelle non già incluse nel SII alla data di pubblicazione del provvedimento che risulterebbero soggette ad un diverso regime di definizione dei corrispettivi in quanto sarebbero da considerarsi "attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato". A parte la discutibilità di quest'ultima definizione almeno per la parte della rete di drenaggio (caditoie e relativi allacci) collegata alla fognatura unitaria, si coglie in tale posizione di AEEGSI una volontà intesa a congelare la situazione attuale che, non solo con riferimento all'ambito territoriale molto esteso della Regione Emilia Romagna, ma anche con riferimento all'intero territorio nazionale, risulta attualmente gestita in maniera molto differenziata (con aree dove la gestione delle acque meteo è da tempo riconosciuta in tariffa e Comuni dove la gestione è rimasta comunale a carico della fiscalità locale); tale situazione nell'intenzione delle Amministrazioni Locali Emiliane si auspicava potesse essere regolata in maniera omogenea. Il rischio di ingessare l'estrema eterogeneità dell'attuale situazione è visto con particolare preoccupazione dagli Enti Locali che vorrebbero cogliere l'opportunità di razionalizzare la specifica problematica del drenaggio delle acque meteo sotto la gestione unitaria del gestore del Servizio idrico integrato (che ha possibilità operative infinitamente superiori a quelle delle singole am.ni locali per assicurare l'efficienza del servizio). L'eventualità di utilizzare a questo scopo il potente strumento della regolazione tariffaria del settore idrico viene vista dalle Amministrazioni Locali come un'opportunità che non bisognerebbe lasciarsi sfuggire: pertanto il superamento della parziale ambiguità che si coglie nelle definizioni citate dell'art.1 dell'allegato della 634/2013 viene giudicato un'auspicabile sviluppo dell'attività regolatoria di AEEGSI.

PROBLEMATICHE DELLA TUTELA TARIFFARIA DELL'UTENZA RISPETTO AL RISCHIO DI PERDITE OCCULTE NEGLI IMPIANTI POST CONTATORE

ATERSIR coglie l'occasione per suggerire all'Autorità nazionale di avviare una specifica istruttoria anche su questa specifica tematica, per lo meno per chiarire se e come procedure di agevolazione tariffaria degli utenti possano o meno essere compatibili con gli attuali strumenti di regolazione tariffaria del MTI e se queste procedure possano o meno essere basate sul riconoscimento di componenti tariffarie oppure, nel caso ciò non sia possibile, con che meccanismo tali oneri possano essere imputati agli utenti. Anche in questo caso la situazione a livello regionale nell'ambito dell'Emilia Romagna (ma si intuisce che tale situazione è analoga a livello nazionale) è estremamente differenziata: si presentano situazioni in cui il gestore del S.I.I. lascia all'utente la libertà di scelta se versare quote aggiuntive di tariffa per consentire al gestore di costituire un "fondo fughe" finalizzato a coprire i costi dei maggiori

consumi legati alle perdite post contatore (invece di richiedere il costo all'utente si copre il costo in tariffa con l'attingimento dal fondo fughe della quota parte di tariffa che viene poi scontata all'utente); vi sono invece situazioni dove permangono agevolazioni tariffarie nella forma di specifiche tariffe ridotte per i volumi riconosciuti dal gestore come perdite occulte post contatore: questi sistemi tariffari consentono sconti di spesa agli utenti soggetti a questo tipo di incidenti, ma addebitano a tutte le altre tariffe unitarie (base, eccedenza) il compito di garantire il vincolo di ricavo riconosciuto al gestore (si tratta di un'intrinseca gestione solidaristica delle agevolazioni tariffarie, che impone alla generalità degli utenti e senza facoltà di scelta l'obbligo di copertura dei maggiori costi per le fughe). Esistevano inoltre prima del 2012, procedure di costituzione del fondo basate sull'applicazione di specifici incrementi tariffari (post definizione del fatturato obiettivo e quindi al di fuori delle componenti di costo riconosciute in tariffa dai vecchi metodi normalizzati): ATERSIR ha specificamente richiesto che tale pratica fosse definitivamente cessata con il nuovo sistema di regolazione AEEG ed ha in generale assunto la posizione che la tematica del "fondo fughe" non sia un elemento legato alla regolazione del S.I.I. in quanto la relativa prestazione non può comunque essere considerata un'esclusiva del gestore del servizio. Esistono infatti specifiche assicurazioni private che coprono gli utenti rispetto al medesimo rischio e non si è ritenuto opportuno per l'Ente Regionale intervenire in un settore dove il gestore del servizio idrico si confronta con il mercato. Tenuto conto della complessità della problematica si ritiene che un intervento chiarificatore dell'Autorità Nazionale sarebbe più che auspicabile.

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER LE FASCIE SOCIALI DISAGIATE.

Altro tema particolarmente "caldo" che ATERSIR intende portare all'attenzione dell'Autorità Nazionale è quello della cosiddetta "tariffa sociale" che sicuramente su tutto il territorio nazionale è stato fino ad ora affrontato in maniera disomogenea e per il quale si auspica un definitivo intervento di coordinamento e di riordino da parte di AEEGSI. La regione Emilia Romagna ha da tempo manifestato una particolare sensibilità ed attenzione al problema approvando con D.G.R. del 2008 specifiche linee guida finalizzate ad un'omogeneizzazione dell'impostazione della tariffa sociale a livello del territorio regionale e ad un completamento della metodologia di regolazione tariffaria già adottata sul territorio emiliano con il D.P.G.R.49/2006. Pur prendendo atto della decadenza della precedente metodologia di regolazione tariffaria regionale e delle collegate linee guida ATERSIR, ha ritenuto di porre in prima priorità l'adozione di un regolamento unico su base regionale per l'erogazione delle agevolazioni tariffarie alle utenze disagiate. Ciò è avvenuto, con l'approvazione della delibera di ATERSIR CAMB44/2014, a seguito di una specifica indicazione del Consiglio d'Ambito che, nell'attesa un'azione di un'analogia azione di omogeneizzazione di AEEG a livello nazionale, ha inteso comunque garantire continuità alle politiche di sostegno sociale fino ad ora condotte. La necessità di uno specifico intervento di omogeneizzazione da parte dell'Autorità Nazionale deve pertanto essere considerato sicuramente prioritario al fine di potere garantire analoghe condizioni di continuità nella promozione anche a livello nazionale di politiche di sostegno sociale particolarmente necessarie nella attuale situazione di difficoltà economica del paese.

SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO PER LA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.

Particolarmente atteso è l'intervento dell'AEEGSI anche su questo fronte in relazione all'obiettivo di chiarire alcuni aspetti di regolamentazione dei rapporti tra Gestori ed Enti d'Ambito Territoriali soprattutto per ciò che riguarda la garanzia di continuità nel rispetto degli obiettivi di qualità del servizio peraltro già regolati dalle vecchie convenzioni in essere. Tali vincoli di regolazione ad oggi vengono non di rado messi in discussione dai gestori con qualche pretestuoso riferimento al nuovo quadro regolatorio che farebbe decadere molte delle clausole e degli obblighi fissati dalle convenzioni vigenti. Il tema è particolarmente sentito in relazione alle clausole di penalizzazione previste dai vecchi contratti per il ritardo o la mancata esecuzione degli interventi approvati dai piani degli investimenti. Si ha la chiara sensazione che i meccanismi di premio/disincentivo intrinseci nella nuova metodologia tariffaria

siano di per se insufficienti a garantire condizioni di reale efficienza del gestore nel perseguire gli obiettivi dei piani degli investimenti e rendano non realmente efficace l'azione di monitoraggio degli Enti d'Ambito territoriali. Ciò a maggior ragione se l'azione delle AATO non viene ancorata a chiari meccanismi di penalizzazione dell'azione del gestore che vadano oltre il mancato riconoscimento dei costi di capitale o l'azzeramento dei delta CUIT e degli AMMfoni in caso di presenza di fette significative di FONI speso. Si attende anche in questo campo un'azione decisiva dell'Autorità Nazionale nell'ambito del perfezionamento dell'istruttoria che porterà al nuovo schema tipo di convenzione previsto per il primo semestre 2015.